

ART. 677 C.P. ED EDIFICI PERICOLANTI: GUIDA OPERATIVA



La sentenza della Cassazione n. 35167 chiarisce i confini dell'art. 677 c.p. per gli edifici a rischio crollo. Stabilisce che l'illecito penale richiede un pericolo effettivo per le persone e che l'avvio dei lavori non interrompe la permanenza del reato fino alla reale eliminazione del rischio.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RISCHIO (ART. 677 C.P.)



COMMI 1 E 2:



ILLECITO AMMINISTRATIVO

Riguarda l'omissione di lavori in edifici pericolanti senza rischio diretto per le persone.

COMMA 3: CONTRAVVENZIONE PENALE



Scatta solo quando dalla condotta omissiva deriva un pericolo concreto per le persone.

VALUTAZIONE CONCRETA DEL PERICOLO



Richiede riscontri reali come lesioni strutturali unite alla presenza accertata di persone.

PERMANENZA DEL REATO E PRESCRIZIONE

L'INIZIO LAVORI NON ELIMINA IL REATO



La permanenza cessa solo quando il pericolo per l'incolumità viene effettivamente eliminato.

CONTROLLO DELL'EFFICACIA REALE



La Polizia Locale deve verificare il reale stato di sicurezza dell'immobile.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE



Il termine decorre unicamente dalla fine effettiva della situazione di pericolo concreto.